



Comune di Golasecca

PROVINCIA DI VARESE

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.10 DEL 15/03/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Ventimiglia Claudio - Presidente	Sì
2. Franchini Anna - Consigliere	Sì
3. Grazioli Alessandro - Consigliere	Sì
4. Minuti Antonio - Consigliere	Sì
5. Pinetti Umberto - Consigliere	Giust.
6. Specchiarelli Bruno - Vice Sindaco	Sì
7. Tovaglieri Giuliana - Consigliere	Sì
8. Visconti Francesco - Consigliere	Sì
9. Chierichetti Gian Luigi - Consigliere	Sì
10. Pellizzaro Edi Maria - Consigliere	Sì
11. Reggio Maria Maddalena - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Marisa Stellato** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Ventimiglia Claudio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)-ANNO 2017.

E' presente il Rag. Roberto Panza.

Il Sindaco legge il settimo punto posto all'ordine del giorno relativo all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2017 e cede la parola all'Assessore Specchiarelli che relaziona leggendo le tariffe della TARI ricalcolate con il nuovo Piano Finanziario 2017.

Prende la parola il Consigliere Reggio, il quale dice di essere contraria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n.147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

DATO ATTO che l'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1 commi 641-668 della L. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali delineano l'applicazione del 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in Legge 124/2013;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 in base al quale *«Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...»*.

VISTO il Decreto Milleproroghe D.L. n. 244 30/12/2016, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30/12/2016, che differisce al 31.3.2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all'anno 2017 degli enti locali di cui all'articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO che la TARI prevede:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio “*chi inquina paga*”, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999. Deroga ritenuta ragionevole anche in considerazione del fatto che i coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999 sono stati elaborati nel 1998, periodo in cui non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, e mai aggiornati;

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 permette di derogare ai criteri del DPR 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. ***tasse di scopo***, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- che in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «*applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate*» e siano adottate al fine di perseguire «*una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione*» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

PRECISATO pertanto che, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo e quindi più attinenti alla realtà del servizio reso e delle utenze presenti sul territorio;

VISTO inoltre che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;
- ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 17 del Regolamento TARI;

RITENUTO di stabilire che le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI sono così indicate :

- ***Pagamento unica soluzione entro il 31/07/2017 o in alternativa:***
- ***1° Rata scadenza 31/07/2017;***
- ***2° Rata scadenza 30/09/2017;***

VISTO l'art. 20 del Regolamento TARI in merito alla riscossione della tassa;

VISTO il DL 16/2014 convertito in Legge n. 68 del 02 maggio 2014 relativamente alla disciplina della IUC, ed in particolare quella della TARI;

RITENUTO di approvare tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2017, secondo le tabelle allegate alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Amministrativi;

VISTO il decreto del Sindaco n. 3 del 01/06/2015 con cui veniva individuato il Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 3 (Chierichetti Gian Luigi, Pellizzaro Edi Maria, Reggio Maria Maddalena) espressi nei termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **Di approvare** per l'anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI, componente della IUC secondo le tabelle allegate alla presente determinazione, che formano parte integrante e sostanziale della stessa;
3. **Di dare atto** che le scadenze di versamento e le modalità di riscossione della TARI sono così indicate :
 - **Pagamento unica soluzione entro il 31/07/2017 o in alternativa:**
 - **1° Rata scadenza 31/07/2017;**
 - **2° Rata scadenza 30/09/2017;**
4. **Di dare atto** che, il versamento dovrà essere effettuato direttamente al Comune di Golasecca, secondo modalità organizzative già adottate per la TARSU, quindi utilizzando i modelli F24 precompilati ed inviati da questo Comune ai soggetti passivi;
5. **Di dare atto** che le tariffe decorrono dal 1° gennaio 2017 in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296;
6. **Di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011);
7. **Di allegare** la presente deliberazione al bilancio di previsione triennale 2016-2018;

Successivamente, con separata votazione, con n. 10 voti favorevoli, espressi nei modi e termini di legge dai n. 10 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DI GOLASECCA

PROVINCIA DI VARESE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE SULLA TASSA RIFIUTI (TARI) – ANNO 2017.

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	Responsabile	Firma
Tecnico	Favorevole	08/03/2017	Borghi Luigia	F.to Borghi Luigia
Contabile	Favorevole	06/03/2017	Panza Roberto	F.to Panza Roberto

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to : Ventimiglia Claudio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato nel sito web istituzionale (Albo Pretorio) di questo Comune il giorno: 21/03/2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. (art.124 D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
Golasecca, lì 21/03/2017

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Marisa Stellato

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ .
Golasecca, lì _____

Visto:
Golasecca, lì _____

Il Messo Comunale
Mondrone Antonietta

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Lì, 21/03/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marisa Stellato